

| |
|--|
| SCHEDA 5 bis |
| Tirocini (ivi compresa premialità per successiva occupazione) |
| Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica |

Obiettivo/finalità

Agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio.

Descrizione misura

Promozione del tirocinio.

Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio.

Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio.

Erogazione di un contributo per la partecipazione al percorso di tirocinio in mobilità.

Validazione/certificazione delle competenze acquisite.

Promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.

Durata

Tirocini: fino a 6 mesi.

Tirocinio per i disabili e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91: 12 mesi.

Parametri di costo

Per la remunerazione al servizio competente per la promozione del tirocinio si rimanda alla scheda 5.

Indennità al giovane per i tirocini in mobilità interregionale

Fermo restando che la disciplina di riferimento per la quantificazione dell'indennità di partecipazione per i tirocini in mobilità interregionale, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio si prevede:

- una soglia massima dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari a € 300, oppure a 500€ per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1 lett. E) delle LG Tirocini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017). La quantificazione dell'indennità di partecipazione per il periodo di tirocinio sarà fissata nei singoli dispositivi regionali/provinciali anche in relazione a quanto disciplinato dalle relative normative. Le Regioni/PA potranno incrementare l'importo relativo all'indennità di tirocinio con risorse proprie ovvero ponendo a carico dei soggetti ospitanti quota parte dell'indennità.
- un rimborso per la mobilità geografica previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Indennità al giovane per i tirocini in mobilità transnazionale

Per il periodo di tirocinio si prevede:

- un rimborso per la mobilità geografica, previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- rimborso per i costi di formazione generale come previsto dalla scheda 6bis. Si specifica che l'importo relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l'avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta

In aggiunta si prevede l'erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40 ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento.

Nel caso in cui il tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro subordinato compete l'incentivo occupazione giovani di cui alla scheda 9 bis, ove previsto.

Output

Inserimento del giovane in un percorso formativo on the job e attestazione/certificazione delle competenze acquisite.

Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Principali attori coinvolti

- Soggetti promotori, come individuati dalle Linee guida in materia di tirocini di cui all'accordo Stato-Regioni del 2017. Per la fase transitoria, fino al recepimento, rimangono i soggetti promotori autorizzati o accreditati secondo le normative regionali.
- Soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, in coerenza con la normativa regionale e le Linee Guida sui Tirocini.

Il servizio può essere erogato anche in regime di sussidiarietà, previa intesa con la/e Regione/i e P.A. interessata/e.

SCHEDA 7.1

Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa

Obiettivo/finalità

Sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani (NEET), anche attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero.

Lo scopo è offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali (da individuarsi già alla presentazione della domanda) ovvero progetti che favoriscano l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimprenditorialità e/o autoimpiego.

La Misura 7.1 si intende complementare alla Misura 7.2, assolvendo allo scopo unitario di fornire sostegno (formativo per la Misura 7.1, finanziario per la Misura 7.2) per la creazione di impresa o l'avvio di attività autonoma.

Descrizione attività

Sono previste due modalità di attuazione della presente Scheda.

Modalità di attuazione A)

La Regione/P.A. può prevedere azioni mirate e personalizzate (ovvero erogate in forma individualizzata o personalizzata su un numero massimo di 3 allievi) di accompagnamento allo *start up* di impresa, come ad esempio:

- percorsi specialistici mirati e consulenza specialistica (*coaching, counseling*, assistenza finalizzate allo sviluppo di un'idea imprenditoriale);
- formazione per il *business plan* (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di *marketing* territoriale e piani di comunicazione, etc...);
- assistenza personalizzata per la stesura del *business plan*, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
- accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità;
- servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi – anche rispetto agli enti previdenziali, supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale, etc.).

In questa fase le Regioni/P.A., anche utilizzando modelli e strumenti già sperimentati positivamente, possono prevedere:

- l'erogazione di *voucher* formativi (spendibili presso enti accreditati o altri soggetti aventi le necessarie competenze ed esperienze);
- la pubblicazione di bandi a sportello (definendo un ordine di priorità nella valutazione delle domande), avvisi pubblici per l'erogazione dei servizi di accompagnamento, etc;
- l'erogazione di servizi da parte di strutture *in house* alle Amministrazioni Regionali, con esperienza in azioni di animazione territoriale e imprenditoriale.

La presente scheda contiene un'elencazione solo esemplificativa delle azioni che ciascuna Regione può programmare per dare attuazione alla Misura 7.1.

Modalità di attuazione B) a livello nazionale mutuabile a livello regionale

Al fine di garantire una copertura quanto più capillare possibile delle attività di formazione e accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, l'AdG ha la titolarità del progetto nazionale *Crescere Imprenditori*, attuato da Unioncamere, complementare rispetto alle attività promosse dalle Regioni/P.A. e non in sovrapposizione con le stesse.

Unioncamere, tramite le sue articolazioni territoriali, eroga dei percorsi di formazione mirata e personalizzata, anche in base alle caratteristiche dei territori nei quali sarà erogata ed ai fabbisogni rilevati dalle Camere di Commercio pertinenti.

Le attività svolte saranno l'accompagnamento allo *start up* di impresa, come ad esempio formazione su competenze trasversali e acquisizione di *soft skills*, attività di *coaching* e *counseling* finalizzate allo sviluppo di un'idea imprenditoriale, formazione settoriale per la definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, formazione per l'acquisizione di conoscenze/competenze di gestione aziendale, nozioni di *budgeting* e *management*, impostazione di studi di fattibilità, ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale, *product placement* e piani di comunicazione, informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi – anche rispetto agli enti previdenziali, supporto per la ricerca di eventuali partner tecnologici, etc.

L'articolazione delle attività prevede due fasi distinte del percorso:

- una prima parte di formazione in aula finalizzata al miglioramento e accrescimento delle conoscenze e competenze imprenditoriali degli allievi;
- una seconda parte di accompagnamento personalizzato per ciascun allievo, finalizzata alla definizione dell'idea imprenditoriale e redazione del *business plan*.

Tale modalità di attuazione può essere mutuata a livello locale dalle Regioni/P.A., avvalendosi o meno del contributo di Unioncamere.

Durata

La durata è variabile a seconda della diversa tipologia di servizi da erogare.

Nel caso di modalità di attuazione A), la durata prevista è di 60 ore; nel caso di modalità di attuazione B), la durata prevista è di 80 ore così suddivise: 60 ore per la prima parte di formazione in aula o a distanza (*live streaming* interattivo); 20 ore per la seconda parte di accompagnamento personalizzato finalizzato alla redazione del *business plan*.

Ciascuna Regione/P.A. è inoltre libera di prevedere un termine dall'avvio delle attività di cui alla Misura 7.1 entro il quale debba essere presentato il piano di impresa per accedere alle agevolazioni.

Parametro di costo

Gli importi saranno riconoscibili con diversi standard di costo a seconda della tipologia di formazione/accompagnamento erogata al giovane.

Modalità di attuazione A)

Si fa riferimento al parametro di costo relativo alla formazione e all'accompagnamento in forma individuale o individualizzata definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 (tipo di operazione 8).

Modalità di attuazione B)

In ragione della strutturazione dei percorsi di formazione ed accompagnamento, e considerati i contenuti della formazione, i parametri di costo saranno differenti a seconda della modalità di formazione erogata.

Per la parte di percorso erogata con formazione di gruppo in aula o a distanza (*live streaming* interattivo) si fa riferimento ai parametri definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 (tipo di operazione 3).

Per la parte di formazione e accompagnamento in forma individuale o individualizzata (gruppi di max 3 persone) si fa riferimento al parametro di costo definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 (tipo di operazione 8).

In entrambi i casi l'importo sarà riconosciuto secondo la seguente modalità:

- Il 70% a processo, in base alle effettive ore di formazione/accompagnamento svolte;
- la restante parte, fino al 100%, sempre a processo, ma sottoposta alla condizionalità della realizzazione degli *output* previsti

Output

Gli *output* relativi alla parte di remunerazione a processo - per le modalità A e B - sono quelli definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Con riferimento alla parte di remunerazione a processo sottoposta a condizionalità per la modalità B, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- business plan, per il quale potrà essere prestato affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
- *documento di accompagnamento*;

Si specifica che, per la modalità A, il documento di accompagnamento è necessario per conseguire il punteggio aggiuntivo previsto in fase di istruttoria della domanda di finanziamento a valere sul Fondo *SELFIEmployment*.

Principali attori coinvolti

Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei servizi formativi, Servizi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità attivati presso i CPI; altri soggetti accreditati presso la Regione/P.A. per i servizi al lavoro, Regioni ed Enti locali – in particolare i SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive); enti e strutture *in house* regionali/provinciali; Unioncamere e Camere di Commercio; INVITALIA; Ente nazionale per il microcredito; Associazioni rappresentanti dei professionisti e delle loro casse di previdenza; Associazioni datoriali; soggetti pubblici e privati che erogano servizi di consulenza; Enti Bilaterali; Università, enti di formazione di secondo livello, , Centri di ricerca, e tutti gli altri soggetti in possesso di specifico *know how* etc.

SCHEDA 7.2

Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato

Obiettivo/finalità

Sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani (NEET) che al momento dell'accesso alla Misura 7.2 abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, anche attraverso la concessione di finanziamenti agevolati

Lo scopo è offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali (da individuarsi già alla presentazione della domanda) ovvero progetti che favoriscano l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego.

Descrizione Misura

Sono previste due distinte modalità di attuazione della Misura 7.2.

Attuazione a livello nazionale – Fondo *SELFIEmployment*

Le Regioni/P.A. possono aderire allo strumento finanziario *SELFIEmployment*, gestito da Invitalia SpA, conferendo risorse proprie (IOG e/o altro).

Attuazione a livello regionale/provinciale

Le Regioni possono, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 37-46 del Regolamento UE n. 1303/2013:

- attivare strumenti finanziari *ad hoc* ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti;
- utilizzare strumenti finanziari già attivati a livello regionale, ove sia possibile ed evidente la concentrazione della strategia di investimento sui NEET e sia possibile monitorarne gli esiti.

I prodotti erogati dallo Fondo *SELFIEmployment* sono rappresentati nella scheda di dettaglio del Fondo.

Nel caso di strumenti finanziari a livello regionale/provinciale, la tipologia di prodotto offerto (microcredito, prestito, garanzia, partecipazione o contributo in conto capitale, ecc.) sarà decisa a livello locale, sulla base delle risultanze della Valutazione Ex Ante.

L'attivazione di tali strumenti prevede il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Nel caso di attuazione a livello regionale/provinciale di uno strumento finanziario che eroghi il microcredito, dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni recentemente introdotte dal DM n. 176/2014, attuativo dell'art. 111, co. 5 del TUB in materia di microcredito, il limite massimo delle erogazioni è di 25.000 euro, elevabile a 35.000 euro nel caso in cui sussistano le condizioni previste dal citato DM.

Durata

La struttura tecnica e l'ammortamento dei prestiti erogati nell'ambito della presente Misura saranno commisurati ai valori medi e alle statistiche evidenziate dalle analisi preliminari alla costituzione del Fondo stesso.

È opportuno che, al fine di ridurre il rischio connesso all'avvio di nuove imprese, si garantiscano servizi di sostegno almeno per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Parametro di costo

Per la remunerazione del soggetto gestore dello strumento finanziario si applicano le soglie e modalità di calcolo previste dagli artt. 12-13-14 del Regolamento Delegato UE n. 480/2014.

Output

Le domande di accesso ai finanziamenti della Misura devono avere ad oggetto la creazione di nuove iniziative imprenditoriali.

Principali attori coinvolti

Invitalia; Regioni/P.A.; intermediari finanziari accreditati; società finanziarie *in-house* regionali

SCHEDA 8

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Obiettivo/finalità

Promozione della mobilità professionale all'interno del territorio nazionale o in Paesi UE.

È centrale il ruolo dei Servizi competenti, anche attraverso la rete Eures, per aspetti come l'informazione, la ricerca dei posti di lavoro, le assunzioni – sia nei confronti dei giovani alla ricerca di sbocchi professionali che delle imprese interessate ad assumere personale di altri paesi europei.

Descrizione Misura

Promozione della mobilità da parte dei Servizi per il Lavoro competenti, per aspetti come:

- l'informazione;
- la ricerca dei posti di lavoro;
- le assunzioni.

I progetti di mobilità professionale interregionale potranno prevedere l'offerta di opportunità di lavoro – vacancy in una delle Regioni/Province autonome coinvolte nella Garanzia Giovani o all'estero.

Parametro di costo

Mobilità professionale interregionale

Indennità per la mobilità territoriale: parametrata sulla base dei costi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Rimborso per l'attività di matching domanda-offerta e accompagnamento al lavoro (come da scheda 3 – “Accompagnamento al Lavoro”). La misura è rimborsata in base al conseguimento del risultato, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Mobilità professionale transnazionale

Rimborso del viaggio per il colloquio: parametrata sulla base dei costi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Indennità per la mobilità territoriale una tantum: parametrata sulla base dei costi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Rimborso per l'attività di matching domanda-offerta e accompagnamento al lavoro, anche attraverso la rete di cooperazione Eures (come da scheda 3 – “Accompagnamento al Lavoro”). La misura è rimborsata in base al conseguimento del risultato, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Rimborso per i costi di formazione generale come previsto dalla scheda 6bis. Si specifica che l'importo relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l'avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta

In aggiunta si prevede l'erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40 ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento.

Output

Supporto e attivazione di un rapporto di lavoro in mobilità territoriale.

Principali attori coinvolti

ANPAL previa intesa con le Regioni, Regioni/P.A., CPI, Eures e altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale.

Il servizio può essere erogato anche in regime di sussidiarietà, previa intesa con la/e Regione/i e P.A. interessata/e.

SCHEDA 9 bis

Incentivo Occupazione Giovani

Obiettivo/finalità

Favorire l'assunzione di giovani non occupati (ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modifiche e integrazioni) e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (c.d. NEET), di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), riconoscendo un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della sola Provincia Autonoma di Bolzano.

Descrizione Misura

La misura prevede il riconoscimento di un incentivo ai datori di lavoro privati che assumano i giovani iscritti al "Programma Garanzia Giovani" con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Il beneficio è riconosciuto anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato: nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino almeno a dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore, nei limiti dell'importo massimo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante;
- Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, al quale è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

Non sono ammessi all'incentivo i contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

L'Incentivo Occupazione Giovani è fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto e/o nei casi di deroga previsti dal Reg. 651/2014.

Durata

L'incentivo è riconosciuto per assunzioni effettuate da datori di lavoro privati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Parametro di costo

L'incentivo si sostanzia in un conguaglio dei contributi previdenziali per ciascun lavoratore assunto. Nello specifico:

- in caso di contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e di apprendistato professionalizzante e di mestiere, l'incentivo è pari alla contribuzione

previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto, da fruire nell'arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione;

- in caso di contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, l'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di 4.030 euro per lavoratore assunto.

L'incentivo viene ridotto proporzionalmente:

- in caso di lavoro a tempo parziale;
- in caso di contratto di apprendistato, qualora la durata inizialmente prevista sia inferiore ai 12 mesi;
- qualora si verifichi una conclusione anticipata del contratto, in base alla durata effettiva dello stesso.

Cumulabilità

Gli Incentivi in parola non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Si precisa, altresì, che un datore di lavoro può fruire degli Incentivi anche a fronte dell'assunzione di una persona che in precedenza sia stata assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta abbia beneficiato del suddetto "Bonus occupazionale" oppure del c.d. "Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini", a condizione che i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongano temporalmente. Per converso, nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro incentivato durante il periodo di prova, un datore di lavoro che assuma successivamente il medesimo lavoratore non potrà godere dell'Incentivo.